



N. 45 - gennaio 2024

AA.SS. n. 766 e 558 – Disposizioni in materia di giustizia telematica

Quadro normativo

L'avvio del Processo Civile Telematico, inteso come il sistema di servizi informatici destinato a sostituire la maggior parte delle operazioni di cancelleria, di deposito e notifica degli atti giudiziari, è segnato da una serie di interventi normativi, il primo dei quali risale al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), in attuazione di una disposizione della cd. Legge Bassanini volta a riconoscere in via generale valore legale agli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici (art. 15, comma 2, L. 59/97).

Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto dal decreto-legge n. 193/2009. In particolare, l'art. 4 del provvedimento ha disposto che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale – CAD (DL 82/2005) e del regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005). Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo telematico è stata estesa anche al settore penale.

Il provvedimento ha inoltre stabilito che negli uffici giudiziari indicati nei singoli decreti ministeriali attuativi, le notificazioni e comunicazioni previste dal decreto devono essere effettuate per via telematica ad un indirizzo di posta elettronica certificata.

Con regolamento adottato con DM 21 febbraio 2011 n. 44, sono state stabilite **le regole tecniche** per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo stesso decreto ministeriale (art. 34) rinviava ad un provvedimento successivo per la definizione delle specifiche tecniche relative all'attuazione del processo telematico. Le specifiche sono state introdotte con Decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, del 9 gennaio 2016, successivamente modificato con nuovo Decreto del 30 luglio 2021.

La legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) è tornata a novellare numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione, per dare piena operatività all'utilizzo della posta elettronica certificata.

Successivamente, la disciplina processuale delle comunicazioni e notificazioni per via telematica è stata integrata con il decreto-legge n. 179/2012. In particolare, l'art. 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale.

L'obbligatorietà del deposito telematico degli atti nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale è stata prevista, a decorrere dal 30 giugno 2014, con il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Ulteriori modifiche sono state apportate dalla Riforma Cartabia (D. lgs. nn. 149 e 150 del 2022). In particolare, il D. Lgs. n. 149/2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile. La riforma prevede, tra l'altro, la modifica delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, cui è stato aggiunto il Titolo V-ter "Disposizioni relative alla giustizia digitale".

L'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, è ora prevista nell'art. 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e riguarda tutti procedimenti dinanzi il Tribunale, la Corte di appello e la Corte di Cassazione, nonché quelli che si svolgono dinanzi il Giudice di Pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Per il Processo penale telematico, invece, l'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022 dispone che l'adozione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

Da ultimo, il Decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, entrato formalmente in vigore il 14 gennaio 2024, ridisegna la nuova disciplina del deposito telematico degli atti penali, fissando le date relative al passaggio esclusivo del portale dei servizi telematici, con conseguente progressivo abbandono degli altri canali di deposito, cartaceo e pec. Il Decreto reca, inoltre, le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e la gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile.

In particolare, le modifiche alle regole tecniche per il settore civile sono adeguate alla disciplina introdotta dal titolo V-ter ("Disposizioni relative alla giustizia digitale") delle disp. att. c.p.c., introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022; e alla disciplina contenuta nell'articolo 36, decreto legge n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il decreto legge n. 117 del 2016 ha disposto l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico per tutti i nuovi ricorsi proposti davanti ai TAR e davanti al Consiglio di Stato a partire dal 1° gennaio 2017. Dal 1° gennaio 2018 il Processo Amministrativo è telematico anche per i ricorsi che erano stati proposti prima del 1° gennaio 2017 (decreto legge n. 168 del 2016). I depositi di atti e documenti riguardanti tali ricorsi sono quindi eseguiti in forma digitale, secondo le regole operative del PAT definite dal Decreto 28 luglio 2021.

Dal 1° luglio 2019 anche il Processo tributario è diventato obbligatoriamente telematico. La notifica e il deposito degli atti nel processo tributario devono avvenire esclusivamente con modalità telematica, e tutti i ricorsi dovranno essere iscritti utilizzando la medesima modalità.

Il Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023 ha apportato modifiche alle specifiche tecniche relative al processo tributario digitale, precedentemente disciplinate dal decreto MEF n. 163 del 2013.

Contenuto dei disegni di legge

1. L'Atto Senato n. 558

Il disegno di legge n. 558, di iniziativa del sen. Silvestroni, si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1** prevede l'istituzione di una **Piattaforma unica** per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, con l'obiettivo di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico.

L'**articolo 2** precisa che il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma avviene mediante il loro **caricamento** secondo la **modalità di upload**, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (**comma 1**). I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente (**comma 2**).

La disposizione richiama le **specifiche tecniche** indicate nell'articolo 34 del D.M. n. 44 del 2011, recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*si veda quadro normativo*).

Ai sensi dell'**articolo 3**, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la **ricevuta di avvenuta consegna** indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali. In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna.

L'**articolo 4** demanda ad un Tavolo tecnico, da istituirsi con d.P.C.M. (da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) e composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la redazione - entro sessanta giorni dal suo insediamento - di un **Piano di azione integrato** per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici (**commi 1 e 2**).

L'**articolo 5** prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. L'Atto Senato n. 766

Nel merito il disegno di legge n. 766, di iniziativa della senatrice Lopreiato, consta di due articoli. A differenza del congiunto AS 558, la proposta n. 766 interviene solo in materia di **processo civile telematico**.

L'**articolo 1** apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile.

In particolare il **comma 1, lettera a)**, abroga l'articolo 169 c.p.c., il quale prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte.

La **lettera b)** reca una **duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale**, previsto dall'articolo 288 c.p.c.. Viene introdotto nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro cinque giorni dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede *de plano*.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 320 c.p.c.

Tale modifica – come precisa la relazione di accompagnamento del disegno di legge – “si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, *ex* articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile”.

Ed ancora la **lettera d)** modifica l'articolo 371 c.p.c., la cui attuale formulazione rende totalmente incerta la data di decorrenza del termine per il deposito del controricorso in risposta al controricorso contenente il ricorso incidentale. Ai sensi dell'articolo 370 c.p.c. come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia, il controricorso, ancorché contenente il ricorso incidentale, non dev'essere più notificato al ricorrente principale, dovendo essere meramente depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Il ricorrente principale che intenda quindi contraddire al ricorso incidentale non sarà in grado di conoscere in quale data il ricorso incidentale sia stato depositato. In ipotesi, ciò potrebbe accadere in uno qualunque dei giorni intercorrenti da quello successivo alla notifica del ricorso. Si prevede quindi che il controricorso in risposta al ricorso incidentale debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

L'**articolo 2** reca invece modifiche alle **disposizioni per l'attuazione c.p.c.** e disposizioni transitorie.

Nel dettaglio il **comma 1, lettera a)**, interviene sull'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedendo che con decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi sentiti il CSM e il CNF) siano definiti i **modelli degli atti**

giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento delle informazioni relative a:

- il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta (art. 163, terzo comma, c.p.c. e art. 167 c.p.c.);
- le modalità proprie della rimessione della causa al collegio (art. 189, primo comma, c.p.c.);
- la rinnovazione di prove davanti al collegio (art. 281 c.p.c.);
- la riassunzione del processo (art. 303 c.p.c.)
- la forma dell'appello (art. 342 c.p.c.);
- il contenuto del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.);
- la forma del ricorso e dell'atto di costituzione del convenuto nelle controversie in materia di lavoro (artt. 414 e 416 c.p.c.);
- la forma del ricorso sia di parte che del PM nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-*bis*.12 e 473-*bis*.13 c.p.c.).

Il disegno di legge si propone in tal modo di assicurare, attraverso i suddetti modelli, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

L'articolo 46 delle disp. att.c.p.c. disciplina la forma e i criteri di redazione degli atti giudiziari. Si prevede, in particolare, che i processi verbali e gli altri atti giudiziari debbano essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 46 delle disp. att. c.p.c. la definizione degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo è demandata ad un decreto (che deve essere aggiornato con cadenza almeno biennale) del Ministro della giustizia, da adottarsi sentiti il CSM e il CNF. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso.

La lettera c) modifica l'articolo 123 delle disp. att. c.p.c. prevedendo che anche l'avvocato sia soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile, e che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata debba annotare l'impugnazione nel fascicolo informatico.

L'art. 123 disp. att. c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza

Con l'articolo 2, comma 1, **lettera d)**, infine, si mira a rendere operativo a tutti gli effetti il principio di non discriminazione dei documenti, sancito dall'articolo 46 del regolamento eIDAS (regolamento (UE) n. 910/2014). La disposizione demanda a successivi decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agazia per

l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l'aggiornamento delle regole tecniche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, e le relative specifiche tecniche in modo da assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, vige il principio di specialità delle norme sui processi telematici rispetto a quelle generali dettate dal medesimo codice dell'amministrazione digitale. In virtù di tale principio, il legislatore «tecnico» ha dettato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, le regole tecniche per il processo civile telematico che sono quelle previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011. Il già ricordato articolo 34 prevede il potere, in capo al direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, di dettare le «specifiche tecniche» per il processo civile e penale telematico.

A tale previsione si collega anche la norma contenuta nell'articolo 2, **lettera b)**, con la quale è abrogato l'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice.

a cura di Carmen Andreuccioli

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.